

Il nuovo Regolamento per la pesca nel Mediterraneo tra luci ed ombre

A cura della Dott.ssa Sara Fioravanti

Lo scorso 21 dicembre 2006 il Consiglio dell'Unione europea ha approvato in via definitiva il Regolamento CE n. 1967/2006 relativo alle "misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo" ed ha così dato attuazione al Piano di Azione per il Mediterraneo, concordato da tutti gli Stati membri nel 2002 in occasione della nuova Politica Comune della Pesca.

Con il Regolamento Mediterraneo si è cercato di fissare nuove regole per la protezione e conservazione delle risorse marine del mediterraneo sia delle specie protette come tartarughe marine, squali, cetacei, sia delle specie comuni di grandi pelagici come tonni, pesci spada, sia le decine di specie tipicamente commerciali.

Il Regolamento "mediterraneo", così detto per sintesi, è stato oggetto di ampi dibattiti e discussioni tra Stati membri e la Commissione europea che lo ha redatto, e solo dopo più di tre anni è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri come compromesso tra le diverse istanze del mondo della pesca, dell'ambiente ed economiche.

Al fine di rispettare la normativa internazionale ed europea esistente in materia, il Regolamento riassume in sé anche le misure già previste dalla Commissione generale per la Pesca nel Mediterraneo (CGPM), dalla Commissione internazionale per la conservazione del Tonno Atlantico (ICCAT) e le norme previste dalla Convenzione di Barcellona e dalle direttive comunitarie di tutela della biodiversità, tra cui in primis la direttiva Habitat (92/43CEE).

A spingere gli Stati membri è stata la definitiva constatazione, dimostrata da molti scienziati internazionali, che l'eccessivo sforzo di pesca attuato negli ultimi anni sta seriamente mettendo in pericolo alcune specie e ha comunque già causato il declino di molte tra quelle più commerciali che, nel giro di pochi anni, potrebbero sparire.

Il legislatore ha dunque impostato il Regolamento *ad hoc* facendo riferimento non solo alle caratteristiche geografiche e biologiche del Mediterraneo e alla peculiare tipicità delle specie ittiche presenti, ma anche, come ha più volte ricordato la Commissione, alla necessità di avere un approccio ampio per le risorse condivise, comprese quelle altamente migratorie. Si aggiunga a questo l'obiettivo di fissare regole per una pesca più sostenibile non solo da un punto di vista ambientale, ma anche sociale, nel rispetto di quelle popolazioni anche extra europee che vivono di una pesca quasi interamente artigianale e perciò non sempre competitiva con le flotte comunitarie.

Le necessità ambientali si sono poi tradotte nel raggiungimento di una maggiore selettività degli strumenti e degli attrezzi di pesca, con una totale revisione della dimensione e della forma delle reti e della maglia. Queste modifiche hanno tenuto la discussione particolarmente accesa e per mesi gli Stati membri si sono spaccati disponendosi, da un lato gli Stati mediterranei contrari a misure drastiche e definitive e dall'altro gli Stati "nordici" favorevoli invece a tali misure perché loro stessi già da tempo impegnati ad attuare la riduzione dello sforzo di pesca con misure comunque rigide e rigorose.

La discussione protrattasi, come già ricordato, per quasi quattro anni ha portato all'approvazione di un testo di compromesso, "ammorbido" non soltanto nella parte riguardante queste misure, ma soprattutto tramite la concessione di deroghe ad hoc e la prorogabilità dell'attuazione delle singole disposizioni tecniche.

Ne è un esempio la deroga concessa alla pesca a traino sulla poseidonia, habitat naturale di moltissime specie di pesci che l'utilizzano per la deposizione delle uova e come nursery dei piccoli. Tale deroga rappresenta un vero limite del Regolamento, dal momento che la poseidonia è tutelata dalle convenzioni internazionali proprio per la sua estrema importanza naturale e biologica e perché la sua distruzione provoca la messa in pericolo di moltissime specie.

Al fine poi di evitare in ogni caso la cattura di esemplari sotto taglia, il legislatore ha previsto che vi sia un diretto collegamento tra la maglia delle reti e le taglie minime di sbarco in modo tale che alla selettività di un attrezzo da pesca dovrebbe corrispondere alla taglia minima di sbarco stabilita per una determinata specie o per il gruppo di specie catturate con quell'attrezzo.

Tale misura è tesa dunque a scoraggiare e ridurre al minimo, la vendita e la commercializzazione di pesce sotto taglia e la cattura accidentale – bycatch - di altre specie che o vengono vendute illegalmente, oppure come spesso accade, vengono rigettate in mare.

Pur consapevoli dell'urgenza e dell'importanza di queste misure, è stato concesso un arco di due o tre anni di adeguamento per arrivare ad aumentare la dimensione delle maglie delle reti e degli ami per le reti da traino e da fondo e per i palangari utilizzati per la cattura di alcune specie, nonché rendere obbligatorio l'uso della maglia quadrata.

Il Regolamento ribadisce, poi, il divieto già presente nel precedente regolamento CE 1626/94 (ora abrogato), di pesca con reti da fondo delle specie di tonno bianco, tonno rosso, pesce spada e squali attuando nuovamente le direttive e raccomandazioni internazionali che riguardano le reti da posta derivanti come le "spadare", già bandite in tutto il Mediterraneo. Sfortunatamente, però, anche in questo caso, pur essendo molto importante adottare la "tolleranza zero" per la pesca accidentale di queste specie, è stata invece accettata una pesca accessoria di squali fino a 3 esemplari, escluse specie protette.

Oltre alla tutela diretta delle specie tramite controllo sugli strumenti di pesca, il Regolamento prevede la creazione di zone per il ripopolamento artificiale o il trapianto di stock ittici e di altri organismi marini e zone di pesca protette situate al di fuori delle acque territoriali dei singoli Paesi. Per quanto riguarda le prime, esse sono costituite tramite impianto, ad opera degli Stati membri, di esemplari autoctoni sotto taglia, mentre le seconde sono designate dal Consiglio, su proposta degli Stati membri, con l'indicazione dei tipi di attività di pesca vietati o autorizzati e i confini definiti sulla base dei dati scientifici disponibili.

Cruciale è senza dubbio la possibilità di creazione di nuove aree protette alla pesca che la Commissione sollecita indipendentemente dall'attuale situazione di aree marine protette in ogni Paese. Così ogni Stato membro può, inviando informazioni scientifiche, individuare nuove aree che l'Unione europea poi designerà entro due anni. Inoltre all'interno delle acque territoriali, ogni Stato può creare nuove aree protette definendo a seconda delle zone divieti e autorizzazioni rispetto alla pesca e agli strumenti utilizzabili. Questo punto del Regolamento è fondamentale per le possibilità di tutela e conservazione delle risorse, seppure va detto che a questo dovrà poi seguire una buona gestione dell'area. In Italia, infatti, a fronte di un gran numero di aree marine protette sono davvero poche quelle che realmente funzionano.

Oltre alle aree protette, la Commissione invita gli Stati a definire misure di gestione della pesca che ogni Stato può adottare per attività di pesca specifiche in zone sia in parte che del tutto al di fuori delle acque territoriali. Esse comprendono misure tecniche specifiche, restrizioni temporanee o permanenti riservate a determinati attrezzi, il rilascio di permessi di pesca speciali, misure per accrescere la selettività degli attrezzi, ed eventuali misure destinate a certe specie o alcuni stock determinati, tutte rigorosamente monitorate dalla Commissione europea.

Il Regolamento infine si occupa di definire misure di controllo ovvero di definire l'obbligo di rispettare i porti designati dalla UE per lo sbarco e commercializzazione del pescato, ovvero ancora l'obbligo di segnare sul giornale di bordo le catture di specie pelagiche oltre determinate quantità.

Per completezza e per correttezza con i pescatori professionisti, il Regolamento si preoccupa anche di dare una nuova e più stringente disciplina della pesca sportiva fissando divieti e restrizioni sull'uso di alcuni strumenti, come ad esempio i palangari per la pesca delle specie altamente migratorie e di conseguenza la commercializzazione e la vendita del pescato. Misure di questo tenore vanno ad incidere su un fenomeno, quale quello dei pescatori non molto "sportivi", che con strumentazioni e imbarcazioni di tipo professionale pescano durante le stagioni di migrazione, senza regole, senza denunciare la quantità, senza controlli in porto ed eventualmente vendendo il pescato extra. Tali pratiche, ancora non realmente quantificate ma senza dubbio finora sotto dimensionate, non soltanto creano danni economici ai professionisti, ma possono determinare gravi effetti sullo sforzo di pesca con conseguenze incalcolabili per le risorse ittiche.

In conclusione, si ricorda che il Regolamento 1967/2006, mettendo ordine nella materia sostituisce, abrogando, il regolamento CE 1626/94 che precedentemente definiva le misure tecniche per la pesca nel Mediterraneo e il regolamento CE 2847/93 che prevedeva misure di controllo sulla pesca nonché, come già accennato, recepisce anche le prescrizioni adottate nell'ambito degli Accordi CGPM e ICCAT, riconoscendo alle risorse del Mediterraneo la tipicità e la particolarità di tutela che i Paesi interessati avevano richiesto.

Nel complesso, dunque, seppure il Regolamento rappresenta, ambiziosamente, un passo avanti nella protezione delle specie del nostro mare, ciononostante la sua applicazione dovrà essere fortemente monitorata per impedire che le deroghe ed eccezioni presenti diventino luogo di infrazione permanente o, ancor peggio, pratica comune e contraria ad ogni principio di conservazione della natura.

Sara Fioravanti

Pubblicato il 26 aprile 2007